



REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO – ISTITUZIONE ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.07.2024

INDICE

- ART. 1 Oggetto e finalità del presente Regolamento
- ART. 2 Definizione e caratteristiche del Volontariato Civico
- ART. 3 Ambito di applicazione
- ART. 4 Istituzione dell'Albo dei Singoli Volontari Civici – richiesta di iscrizione
- ART. 5 Requisiti richiesti ai cittadini Volontari Civici
- ART. 6 Modalità di svolgimento dell'attività – Patto di volontariato
- ART. 7 Caratteristiche del rapporto tra Volontariato Civico ed Amministrazione
- ART. 8 Rinuncia e cancellazione dall'Albo dei Volontari Civici. Revisione Albo
- ART. 9 Copertura assicurativa
- ART. 10 Uso dei mezzi e delle attrezzature
- ART. 11 Certificazioni e riconoscimenti
- ART. 12 Entrata in vigore e sperimentazione
- ART. 13 Trattamento dati personali
- ART. 14 Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 – Oggetto e finalità del presente Regolamento

L'Amministrazione Comunale, in applicazione dei principi generali di sussidiarietà e partecipazione attiva da parte dei cittadini, riconosce e valorizza il ruolo del volontariato, anche nella forma del "volontario singolo", quale espressione del contributo concreto che ciascun cittadino può fornire, in relazione alle proprie competenze ed abilità, alla realizzazione di forme di cittadinanza attiva, di partecipazione e di solidarietà che possano contribuire ad arricchire la vita dei cittadini e rafforzare il rapporto di fiducia tra l'Amministrazione Comunale ed i cittadini medesimi.

Il Comune di Bardolino istituisce l'Albo Comunale dei Volontari Civici al fine di consentire e valorizzare l'espressione di responsabilità sociale, civile e solidaristica dei cittadini attraverso l'utilizzo istituzionale dell'attività di volontariato, purché iscritti all'Albo Comunale dei Volontari Civici.

Il presente Regolamento istituisce e disciplina lo svolgimento del servizio di volontariato civico, finalizzato all'espletamento di attività e servizi a favore della collettività, con la collaborazione di persone che operano sul territorio del Comune di Bardolino, mentre l'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata dalle norme di legge attualmente vigenti.

La gestione dell'Albo dei Volontari Civici e del Registro giornaliero è affidata all'Ufficio Servizi Sociali. Allo stesso spetterà la cura di tutti gli adempimenti amministrativi.

Art. 2 – Definizione e caratteristiche del volontariato civico

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il volontariato è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Esso può essere uno strumento per l'individuazione dei bisogni e per un più efficace conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, salvaguardando la propria autonomia.

Il servizio di volontariato, anche singolo, non può essere retribuito in alcun modo, neanche dal beneficiario dell'intervento; esso investe, a titolo indicativo, gli ambiti di cui al successivo art. 3 nei quali l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di intervenire in virtù di norme, statuti o regolamenti.

Il volontariato civico integra, ma non sostituisce, i servizi del Terzo Settore e altri servizi già svolti dall'Amministrazione Comunale: esso pertanto non può essere utilizzato in sostituzione del personale dipendente, potendo esclusivamente collaborare con lo stesso, favorendo un arricchimento della qualità del servizio prestato o suggerendo modalità innovative.

Il volontariato individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, viene definito come quell'insieme di attività prestate da singoli cittadini, in modo transitorio ovvero definitivo, esclusivamente senza fine di lucro e per i soli fini di solidarietà ed impegno civile.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale che non siano ad essa espressamente riservate da leggi, regolamenti od altre fonti normative.

I Cittadini Volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, **nell'allegato sub A)** al presente Regolamento.

La Giunta Comunale ha facoltà di individuare ulteriori aree od ambiti di intervento, in relazione a progetti e/o programmi proposti dai cittadini e/o elaborati dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di pubblicizzare l'attivazione di singoli progetti, al fine di favorire la realizzazione degli stessi mediante l'iscrizione all'albo di nuovi volontari interessati allo svolgimento di tali attività.

In nessun caso sarà possibile per l'Amministrazione Comunale avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi di particolare gravità. Non sarà neppure possibile utilizzare l'attività di volontariato quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire a carenze di organico.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la soppressione o la mancata copertura di posti vacanti in pianta organica e non pregiudica il rispetto della normativa vigente in tema di collocamento obbligatorio delle categorie protette.

Sono escluse dal presente Regolamento le attività inerenti il servizio di Protezione Civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge nazionale e regionale o dalle linee guida emanate dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 4 – Istituzione dell'Albo dei Singoli Volontari Civici – richiesta di iscrizione

Per le finalità di cui al presente Regolamento è istituito l'Albo dei Volontari Civici del Comune di Bardolino, suddiviso per aree di attività, al quale i singoli volontari possono iscriversi al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, come indicate a titolo esemplificativo nell'allegato sub A) di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione all'Albo dei Volontari Civici deve essere richiesta dal cittadino interessato mediante presentazione di apposita domanda redatta secondo il modello **allegato sub B)** al presente Regolamento, nella quale dovranno essere dichiarati:

- a) le generalità complete;
- b) il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 5;
- c) le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare, la disponibilità di tempo ed eventualmente anche la zona del territorio comunale per la quale intenda prestare la sua attività;
- d) l'autodichiarazione relativa all'assenza di condanne e di procedimenti penali che possano negativamente incidere sulla collaborazione con la Pubblica Amministrazione o che possano essere anche solo potenzialmente lesivi dell'immagine e del buon nome della Pubblica Amministrazione;
- e) la sottoscrizione per presa visione ed accettazione del Codice di Comportamento interno dei dipendenti in vigore.

Alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità dell'interessato ed eventuale curriculum (facoltativo) nel quale indicare le proprie conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini dell'attività per la quale ci si rende disponibile;
- per il cittadino non comunitario copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Responsabile che provvede, secondo i casi, a disporre l'iscrizione, al diniego motivato ovvero a richiedere ulteriore documentazione integrativa.

Il diniego motivato di iscrizione viene comunicato per iscritto al recapito indicato dal richiedente nella domanda.

L'Albo Comunale dei Volontari Civici viene pubblicato sul sito internet del Comune di Bardolino e aggiornato a cura dell'Ufficio Servizi Sociali.

Art. 5 – Requisiti richiesti ai cittadini volontari civici.

I cittadini che intendono svolgere attività di volontariato devono possedere i seguenti requisiti, da dichiarare nella domanda di cui al precedente articolo 4, unitamente alle proprie generalità, recapiti e residenza:

- a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ad anni 80;
- b) di essere cittadini italiani o comunitari o cittadini di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità;
- c) avere idoneità psico - fisica in relazione alle caratteristiche dell'attività o del servizio da svolgere;
- d) assenza di condanne passate in giudicato anche emesse a seguito di decreto penale di condanna od applicazione della pena su richiesta delle parti; assenza di procedimenti penali in corso; assenza di misure di prevenzione o di provvedimenti interdittivi dai pubblici impieghi o dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;

Possono svolgere il servizio di volontariato civico anche cittadini pensionati per invalidità o disabili purché comunque idonei al compimento dello specifico servizio. In tal caso, prima di disporre l'iscrizione o prima di affidare l'attività, il Comune di Bardolino richiederà la presentazione di ulteriori attestazioni o certificazioni mediche, al fine di garantire all'interessato lo svolgimento di servizi compatibili con la propria condizione fisica.

La scelta dei candidati da iscrivere all'Albo non potrà in alcun modo essere discriminata in ragione del sesso, razza, credo religioso, orientamento sessuale o credo politico dell'aspirante volontario.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'attività – Patto di volontariato

All'instaurarsi del rapporto di collaborazione tra Amministrazione e singoli Volontari, questi unitamente al Responsabile dell'Area alla quale verranno assegnati sulla base del piano di impiego concordato, sottoscriveranno un "patto di volontariato" (**allegato sub C**) con il quale si specifica e prevede:

- a) l'indicazione del progetto di volontariato attivato;
- b) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui parteciperanno i volontari;

- c) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti od autonomi e che tra l'Amministrazione Comunale ed il Volontario non intercorre alcun rapporto di lavoro e/o professionale e che quindi non sarà erogato alcun compenso;
- d) l'impegno dell'Amministrazione a fornire ai volontari la copertura assicurativa contro il rischio di infortuni e responsabilità civile verso terzi così come prevista dalle normative vigenti;
- e) l'impegno del volontario ad operare nel rispetto delle direttive impartite dal Responsabile dell'Area dal quale dipende il progetto;
- f) l'impegno a non divulgare alcuna informazione né dato personale di cui viene a conoscenza in ragione dell'attività svolta;
- g) l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni variazione intervenuta in ordine ai requisiti di ammissione all'Albo, entro venti giorni dal verificarsi della variazione medesima.

Il Responsabile dell'Area comunale competente, in relazione all'attività da svolgere, viste le domande di iscrizione ed eventualmente previo colloquio valutativo, individua i volontari ritenuti idonei, stabilisce il numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività, le modalità di svolgimento dell'attività stessa e, qualora necessario, organizza corsi di formazione.

Il Responsabile dell'Area competente, una volta individuati i volontari ritenuti idonei, comunica al Responsabile dei Servizi Sociali il nominativo dei soggetti individuati nonché il periodo di svolgimento dell'attività o del servizio di volontariato. Procede altresì ad annotare in apposito Registro la presenza dei volontari, al fine di garantire ai medesimi la copertura assicurativa di cui al successivo articolo 9. Tale registrazione ha validità per l'intero periodo richiesto dal referente del progetto, salvo espressa comunicazione contraria. Al termine del servizio, nel medesimo Registro, dovrà essere annotata la cessazione della collaborazione.

Ciascun Volontario svolgerà le proprie mansioni secondo le disposizioni assegnate dal Responsabile dell'Area comunale di riferimento, non dovrà eccedere e mettere a rischio la propria o altrui incolumità e dovrà tenere un comportamento adeguato ed improntato al rispetto ed alla tolleranza, sviluppando lo spirito di solidarietà e servizio nei confronti delle persone e delle istituzioni cittadine.

Il Volontario Civico non accetta alcun compenso per lo svolgimento della propria attività, nemmeno dal beneficiario dell'attività per il quale egli presta il proprio servizio.

Qualora si riscontrassero negligenze da parte del Volontario, il Responsabile dell'Area comunale interessata al progetto provvede al suo immediato allontanamento ed a comunicare l'inadempienza al Responsabile dell'Albo per la successiva cancellazione.

In caso di impedimento per malattia od altre cause il Volontario deve dare tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Area comunale che sovrintende il progetto per il quale egli presta il proprio servizio.

Art. 7 – Caratteristiche del rapporto tra volontariato civico e amministrazione

Fermo restando quanto già contemplato dall'art. 3 del vigente Regolamento, il Volontariato Civico non può in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o di qualsiasi forma di agevolazione nei concorsi pubblici per l'assunzione di personale né ad alcun tipo di diritto non previsto dal presente Regolamento o da leggi vigenti.

L'attività di volontariato civico non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro subordinato di qualunque tipo, essendo classificabile come attività prestata gratuitamente e volontariamente a favore della collettività, senza l'instaurarsi di un rapporto di subordinazione gerarchica e senza obbligo di timbratura del cartellino presenza.

In ragione di quanto previsto al comma precedente, pertanto, le persone impegnate nel servizio di volontariato civico non possono vantare nei confronti dell'Amministrazione Comunale alcun diritto di

natura retributiva o previdenziale.

In nessun caso l'Amministrazione Comunale può impiegare i Volontari Civici quale risorsa per erogare servizi istituzionali dell'Ente o supplire a carenze di organico.

Art. 8 – Rinuncia e cancellazione dall'Albo dei Volontari Civici. – Revisione Albo

Il Volontario può rinunciare al servizio civico previa comunicazione scritta al Responsabile dell'Area competente con un preavviso di almeno quindici giorni, salvo casi imprevedibili e/o cause di forza maggiore.

La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora sia stata accertata la perdita di uno dei requisiti e condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) su comunicazione scritta del Responsabile del progetto inerente a violazioni al "Patto di Volontariato" sottoscritto, a negligenza, imperizia od imprudenza nello svolgimento dell'attività da parte del volontario o ad altre condotte incompatibili con il servizio quali alterchi, uso di un linguaggio poco adeguato od altri eventi di cui il volontario si sia reso responsabile nel corso dell'attività;
- c) mancata partecipazione del Volontario a due progetti presentati dall'Amministrazione, per i quali egli si era reso disponibile, senza giustificato motivo ovvero assenza protratta e ingiustificata per un periodo pari o superiore a tre mesi.

Il Responsabile dei Servizi Sociali procede regolarmente alla verifica della permanenza in capo agli iscritti dei requisiti previsti all'art. 5 del presente Regolamento.

Art. 9 – Copertura assicurativa

I cittadini che svolgono il servizio di volontariato civico sono assicurati a cura e spese dell'Amministrazione Comunale per la responsabilità civile verso terzi per eventi dannosi connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle dei servizi.

Art. 10 – Uso dei mezzi e delle attrezzature

Il Comune di Bardolino, a propria cura e spese, fornisce ai Volontari Civici i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica. Tali dispositivi sono concessi in comodato d'uso gratuito e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività o del servizio.

In caso di utilizzo da parte del Volontario di veicoli di proprietà comunale:

- sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutte le spese inerenti gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi, la revisione periodica di legge, la copertura assicurativa, la fornitura del carburante ed ogni altra spesa riguardante la tenuta in strada del veicolo;
- è onere del Volontario il mantenimento del titolo di idoneità alla conduzione del veicolo attraverso i puntuali adempimenti per la validità della patente di guida; egli è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile dei Servizi Sociali l'eventuale perdita temporanea o definitiva del titolo abilitante alla guida.

Il Volontario Civico è tenuto alla corretta custodia ed al corretto uso delle attrezzature e dei veicoli assegnati, avendone la personale responsabilità.

Art. 11 – Certificazioni e riconoscimenti

Su richiesta del Volontario può essere rilasciata una dichiarazione attestante le esperienze acquisite durante il periodo di svolgimento delle attività, che comprenda una sintetica descrizione delle attività svolte, il numero di ore ed il periodo temporale di svolgimento.

Art. 12 – Entrata in vigore e sperimentazione

Il presente regolamento è sottoposto a sperimentazione per un periodo di anni due dalla data di entrata in vigore. Durante tale periodo il Comune ne verifica l'attuazione al fine di valutare eventuali modifiche.

Art. 13 – Trattamento dati personali

I dati forniti dai richiedenti l'iscrizione e dai Volontari Civici sono acquisiti e trattati dal Comune tramite i propri uffici nel rispetto delle norme in materia di riservatezza (privacy). I dati saranno trattati limitatamente agli aspetti correlati agli interventi di volontariato, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali), nonché ai sensi del d.lgs. n.196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

Art. 14 –Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, troveranno applicazione le norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ALLEGATI:

Allegato sub A) “ATTIVITA’ O SERVIZI RIENTRANTI NELL’ AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO”

Allegato sub B): Schema di DOMANDA ISCRIZIONE ALL’ ALBO DEI VOLONTARI CIVICI

Allegato sub C): Schema del PATTO DI VOLONTARIATO

